

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1179

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FONTAN, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN,
BALOCCHI, BIANCHI CLERICI, CALZAVARA, CAPARINI, CÈ,
CHIAPPORI, CHINCARINI, FAUSTINELLI, FRIGERIO, GNAGA,
MARTINELLI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA,
STEFANI, VASCON**

Norme in materia di rifugi alpini

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito degli interventi diretti a sostenere il turismo di montagna e lo sviluppo della pratica degli sport connessi all'ambiente di montagna occorre considerare la particolare funzione dei rifugi che si trovano a quote elevate, in zone isolate, ove non è possibile l'accesso con automezzi e con altri mezzi di trazione meccanica.

Tali strutture sia nell'arco alpino sia nell'Appennino svolgono una funzione essenziale di supporto alla frequentazione dei territori di alta quota ed alla pratica dell'alpinismo, attività queste sempre più diffuse e collegate con lo sviluppo turistico dei territori montani.

Tali rifugi, per lo più gestiti dal Club alpino italiano (CAI), oltre che costituire un indispensabile servizio per gli alpinisti ed escursionisti, svolgono anche funzioni di soccorso e di presidio del territorio. La loro dislocazione assolutamente disagiata e la funzione del tutto speciale cui sono destinati non consentono che essi siano assimilati, sotto il profilo delle caratteristiche costruttive e dei requisiti igienico-sanitari, alle altre strutture ricettive turistiche.

La legge n. 217 del 1983, pur includendo i rifugi alpini tra le strutture ricettive turistiche, non opera alcuna distinzione tra quei rifugi che, pure situati in alta montagna, sono accessibili alla gran

parte del pubblico per essere serviti da strade aperte al pubblico o da impianti a fune, i quali sono venuti assumendo via via caratteri di albergo, da quelli dislocati in zone isolate e impervie, ai quali non è possibile accedere da parte del pubblico con automezzi e con impianti di risalita. Tale loro speciale condizione impedisce che possano essere agevolmente applicate le norme in generale dettate per le strutture ricettive turistiche (alberghiere e non) per i gravosi oneri che ciò comporterebbe e per la impossibilità di attuare una adeguata manutenzione delle strutture medesime. Occorre, infatti, considerare che tali strutture sono aperte soltanto per brevi periodi all'anno e per i restanti periodi sono addirittura inaccessibili.

L'onere che deriverebbe ai proprietari e gestori di tali strutture nell'applicare la normativa stabilita in materia igienico-sanitaria ed ambientale, comporterebbe la chiusura di gran parte di tali strutture e ciò con grave danno al patrimonio turistico nazionale ed alla sicurezza della frequentazione dell'ambiente montano.

Una deroga a tale normativa trova giustificazioni nelle seguenti circostanze:

a) nella particolare natura e caratteristiche di tali strutture;

b) nella circostanza che esse sono aperte al pubblico soltanto per limitati periodi dell'anno;

c) che non sono servite da strade aperte al pubblico e da impianti di risalita tali da comportare una massiccia affluenza di pubblico;

d) che appartengono, per la maggior parte, al Club alpino italiano, struttura che

svolge funzioni di carattere pubblico come stabilisce la legge istitutiva del medesimo;

e) che svolgono una attività di ricovero e di emergenza, e pertanto costituiscono un presidio territoriale e di soccorso.

Presupposto perché possa trovare attuazione una normativa derogatoria delle regole generali è, pertanto, il fatto che tali strutture rivestono le caratteristiche anzidette. L'accertamento di tali condizioni sarà effettuato dalle regioni nell'ambito delle rispettive competenze. La deroga si estende alle norme dettate in materia igienico-sanitaria, di tutela degli alimenti e di tutela dall'inquinamento. Ciò non significa che non debbano essere poste delle regole anche alla realizzazione e gestione di tali strutture, ma tale determinazione sarà riservata alla competenza esclusiva delle regioni e dei sindaci che terranno conto delle particolari condizioni di ciascuna struttura.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce i criteri di individuazione delle strutture che sono suscettibili di applicazione della particolare normativa. Esso definisce tali strutture come rifugi alpini, riprendendo una classificazione già attuata da alcune regioni.

L'articolo 2 attribuisce alle regioni le competenze per la disciplina di tali strutture, anche in deroga alle norme dettate in materia igienico-sanitaria a tutela degli alimenti e per l'inquinamento.

L'articolo 3 fissa i termini entro i quali sia le regioni sia i proprietari o gestori delle strutture esistenti devono adeguarsi alle nuove disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono definite « rifugi alpini » le strutture ricettive ubicate in zone isolate di montagna idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso ad alpinisti ed escursionisti, custodite da soggetti qualificati ed aperte al pubblico per periodi limitati durante le stagioni turistiche.

2. Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, individuano e disciplinano autonomamente le strutture ricettive aventi le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e che rispondono ai seguenti requisiti minimi:

a) devono essere ubicate in località non accessibili con strade aperte al traffico ordinario o tramite impianti meccanici di risalita per trasporto di persone;

b) devono disporre di servizio di cucina per il consumo dei pasti, di spazi attrezzati a disposizione degli ospiti per consumare alimenti e bevande propri, di locali destinati al pernottamento anche con posti precari da utilizzare in caso di emergenza, di servizi igienici essenziali, di spazi adeguati per la custodia di materiali ed attrezzature di soccorso alpino, di impianto telefonico o collegamento radio con la più vicina stazione del soccorso alpino;

3. Il rappresentante della proprietà provvede al funzionamento delle strutture di cui al comma 1 mediante gestione affidata a persone in possesso dei requisiti previsti dalle normative, anche locali, vigenti. Nella scelta particolare considerazione dovrà essere rivolta nei confronti di guide alpine locali o di persone residenti nell'area montana circostante o di altri soggetti ritenuti idonei dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), dall'Associazione guide alpine italiane

(AGAI) e dal rappresentante della proprietà.

4. I rifugi alpini di proprietà del Club alpino italiano (CAI), dell'Alpenverein Sud-Tirol (AVS), e di altre associazioni, enti o privati, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti rifugi alpini.

ART. 2.

1. Ai rifugi alpini classificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui al testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.

2. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dalla direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.

3. L'apertura e la gestione dei rifugi alpini sono soggette ad autorizzazione da rilasciare da parte del comune competente per territorio. In ragione di particolari situazioni connesse alla dislocazione del rifugio, i comuni possono derogare ai requisiti minimi stabiliti dalle regioni ai sensi del comma 2, imponendo particolari prescrizioni alternative.

4. L'autorizzazione per l'apertura e la gestione sostituisce ogni altra autorizza-

zione prevista ai fini igienico-sanitari e di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

ART. 3.

1. Le regioni emanano, con proprie leggi, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge o adeguano la normativa vigente alle disposizioni stabilite dalla medesima legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, prevedendo un termine non superiore a tre anni per l'adeguamento delle strutture esistenti.

2. Fino alla scadenza del termine fissato dalla regione ai sensi del comma 1, ai titolari delle strutture ricettive esistenti, che presentano i requisiti previsti dall'articolo 1, non si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

